

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ALFREDO BIONDI

**La seduta comincia alle 10.**

MARIA BURANI PROCACCINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 28 maggio 1999.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Angelini, Berlinguer, Calzolaio, Capitelli, Caruano, Danese, Mattarella, Melandri, Treu, Turco, Vigneri, Visco e Vita sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentacinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Svolgimento  
di interrogazioni (ore 10,02).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

**(Vicenda relativa  
al dottor Marco Pivetti)**

PRESIDENTE. Cominciamo con l'interrogazione Mancuso n. 3-03599 (*vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 1*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

MARETTA SCOCA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Onorevole Mancuso, il conferimento delle funzioni ai magistrati, come è noto, è attribuito dall'ordinamento in via esclusiva al Consiglio superiore della magistratura e a norma dell'articolo 17 della legge 24 marzo 1958, n. 195, tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità alle deliberazioni del CSM, con decreto presidenziale controfirmato dal ministro di grazia e giustizia ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del ministro di grazia e giustizia.

La firma del ministro è finalizzata all'integrazione dell'efficacia dell'atto consiliare e non rientra, pertanto, nei poteri del ministro di grazia e giustizia di censurare le delibere del CSM, rispetto alle quali vi è un obbligo di recepimento, ad eccezione dei casi in cui esse risultino *prima facie* inesistenti, in quanto mancanti di elementi essenziali per la loro formazione, ovvero illegittime per lesione delle attribuzioni del signor ministro, riconosciute peraltro nell'attuale ordinamento in materia di nomina per gli uffici direttivi (vedasi, tra l'altro, la sentenza della Corte costituzionale n. 379 emessa in data 27 luglio 1992).

Per ragioni di ovvia correttezza istituzionale, il Governo non ritiene di dover esprimere in sede politica valutazioni ri-

guardo ad atti che l'ordinamento attribuisce alla competenza esclusiva del CSM.

Deve sottolinearsi poi che il conferimento delle funzioni costituisce un atto di primaria importanza nelle attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, perché è fortemente connesso al principio di autonomia e di indipendenza della magistratura.

Quanto alle risposte alle precedenti interrogazioni richiamate nell'atto ispettivo in esame, ricordo che in quella sede furono spiegate le ragioni per le quali i ministri — peraltro appartenenti ad altri Governi — non ritennero che vi fossero i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti del dottor Pivetti; azione che non può comunque essere esercitata perché sono scaduti i termini.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mancuso ha facoltà di replicare.

**FILIPPO MANCUSO.** Signor Presidente, gentile signora sottosegretario, se vi fosse un modo, un metodo, per rendere meno alta la mia indignazione nei confronti del sistema di menzogne che avvolge il caso Pivetti, non poteva trovarsene uno migliore di quello della sua presenza, signora sottosegretario.

Purtroppo, indipendentemente dal rispetto che le devo, debbo constatare che lei è portatrice — come i suoi colleghi precedenti nel caso delle due interrogazioni indicate nel documento di sindacato ispettivo in esame — di notizie non vere. Sebbene sia incontestabile l'autonomia costituzionale dei poteri del Consiglio superiore in queste materie, è proprio l'apporto delle precedenti risposte, totalmente e radicalmente falsificate (e da me considerate quindi insoddisfacenti), ciò che dà alla sua burocratica risposta un valore altrettanto insoddisfacente e contestabile. È contestabile perché anzitutto non è vero che i poteri del ministro in questa materia si limitino al caso della inesistenza dell'atto perché questa è una figura giuridica marginale sulla quale non si possono fondare in via di principio né escludere poteri. È piuttosto la corona che accom-

pagna questa sua risposta che, dunque, deve essere posta in discussione.

Nelle due precedenti occasioni, il ministro di grazia e giustizia, il ministero, allora nella persona di quel fulgido personaggio dell'etica politica qual è il sottosegretario Ayala, venne a mentire circa i dati di operosità del dottor Pivetti quale pretore del lavoro e giunse all'estremo di ridurre a sei i casi di ritardi nel deposito di sentenze, che, invece, ammontavano ad oltre tre anni e di ridurre, altresì, questa stessa violazione dei termini di deposito. Questo è letteralmente falso perché le indicazioni da noi date nell'interrogazione e poi ribadite in sede di discussione portavano ad un risultato numericamente duemila volte superiore alle sue affermazioni mendaci!

Il secondo episodio è quello relativo alla seconda interrogazione nella quale si ribadiva sintenticamente ciò che ora ho detto. Ugualmente il sottosegretario di allora (non rammento chi fosse personalmente) è venuto a favore dello stesso personaggio, il dottor Pivetti, a mentire con offesa anzitutto verso se stesso, perché è possibile adattare una verità ma, se si va in Parlamento e non è possibile dignitosamente sovvertirla.

Non si tratta dunque tanto di quella sua elucubrazione, gentile signora, circa i poteri e i limiti di questi nella materia da parte del ministro della giustizia, quanto piuttosto del perché in un sequenza così continua e sistematicamente menzognera venga protetta la figura di questo magistrato. Essa viene protetta fino all'estremo di ignorare che egli ha fruito di una autentica promozione, una volta lasciato il Consiglio superiore, scavalcando 250 magistrati più anziani di lui e 25 tra quelli che avevano fatto la sua stessa domanda falsificando, ancora una volta, da parte del Consiglio superiore della magistratura — e giova dirlo — lo stesso procedimento previsto per i magistrati che, rientrando dal Consiglio superiore, tornano in ruolo.

Duecentocinquanta più anziani di lui sono stati pretermessi, venticinque specificamente obliterati!

La domanda è questa, ed è unica per il passato e per il presente: questo dottor Pivetti è un arnese della magistratura di regime che non fa il magistrato ma l'agitatore politico, è questa la ragione per cui il complesso dei sistemi che sostiene questo sistema del favoritismo delittuoso nei confronti dei magistrati di sinistra ha operato anche in questa occasione?

Ditelo! Perché se lo negate rafforzate e rendete più indecente la vostra menzogna. I fatti sono questi (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*)!

**(Vicenda relativa all'avvocato Perrone)**

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Mancuso n. 3-02942 (*vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 2*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

MARETTA SCOCA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Onorevole collega, sulla base delle notizie acquisite tramite la competente articolazione ministeriale e direttamente dagli uffici giudiziari, riferiamo quanto segue: il sostituto procuratore della Repubblica di Bari, dottor Emiliano, in data 26 luglio 1996, all'esito di complesse indagini preliminari, chiese il rinvio a giudizio dell'avvocato Stefano Perrone e degli altri imputati per gravissimi reati dinanzi al tribunale di Foggia. Con istanza in data 25 ottobre 1996, l'avvocato Perrone chiese il giudizio immediato, che fu disposto con provvedimento in data 30 ottobre 1996.

All'udienza del 17 gennaio 1997 fissata per la trattazione del processo, il tribunale di Foggia rimise gli atti alla suprema Corte di cassazione su richiesta dell'avvocato Perrone, che auspicava la remissione del processo ad altro giudice, ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale. La Corte di cassazione, con sentenza in data 17 aprile 1997, respinse la richiesta: rigettata l'istanza di remissione, il processo riprese con l'udienza del 28 aprile 1997 dinanzi al tribunale di Foggia, costituito dai giudici Pasquale Materì,

Anna Polemio e Francesco Messina. A tale udienza vi fu l'esposizione dei fatti da parte del pubblico ministero, dottor Emiliano, con la richiesta di prove.

Successivamente si sono svolte le seguenti udienze: 9 giugno 1997 (richiesta di prove da parte della difesa); 25 giugno 1997 (ammissione delle prove); 14 luglio 1997 (inizio istruttoria dibattimentale); 9 ottobre 1997 (rinvio per assenza del pubblico ministero, dottor Emiliano); 24 novembre 1997 (rinvio per assenza del dottor Emiliano ed astensione dalle udienze degli avvocati di Foggia); 22 dicembre 1997 (rinvio per assenza del testimone Liguori e diversa formazione del collegio, mancando il giudice dottor Polemio); 15 gennaio 1998 (ulteriore rinvio per le stesse ragioni dell'udienza precedente); 7 maggio 1998 (prosecuzione istruttoria dibattimentale); 3 giugno e 8 luglio 1998 (rinvio per l'assenza del dottor Emiliano); 4 novembre 1998, 1 e 22 febbraio, 15 marzo, 26 aprile e 3 maggio 1999 (prosecuzione istruttoria dibattimentale).

In merito alle misure di prevenzione, risulta che la DIA di Bari richiese, con atto pervenuto al tribunale di Foggia in data 18 luglio 1996, l'applicazione all'avvocato Perrone della misura della sorveglianza speciale per anni cinque e la confisca di beni di proprietà del medesimo, che si assumevano acquisiti con attività illecite; chiese altresì al presidente del tribunale di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente Bortone, con provvedimento in data 20 luglio 1996, dispose il sequestro dei beni: il provvedimento fu poi convalidato dal collegio nel termine di giorni trenta prescritto dalla legge. Il procedimento che si instaurò a seguito della richiesta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale e personale si concluse con le ordinanze del tribunale in data 13 marzo 1997 e 9 luglio 1998. Con il primo provvedimento, il tribunale, composto dai magistrati Bortone, Messina e Polemio, dopo ampia istruttoria, ritenne che non vi fossero i presupposti per la confisca dei beni; conseguentemente, ne dispose il dissequestro

e la loro restituzione all'avvocato Perrone. Con il secondo provvedimento, dopo aver svolto ulteriore attività istruttoria, applicò all'avvocato Perrone la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni tre, con l'obbligo del soggiorno della stessa durata nel comune di Cerignola.

Con decreto in data 18 febbraio 1999, la corte d'appello di Bari ha accolto l'appello proposto dai difensori del Perrone ed ha dichiarato la nullità del decreto del tribunale di Foggia in data 9 luglio 1998, su conforme richiesta del procuratore generale d'udienza per inammissibilità della proposta avanzata dal direttore della DIA. La procura generale di Bari ha proposto ricorso per Cassazione contro il provvedimento, ricorso tuttora pendente.

Venendo ai quesiti posti con l'atto ispettivo, si osserva quanto segue. La ragione della durata del processo va ricercata innanzitutto nell'oggettiva complessità del procedimento; il pubblico ministero ha chiesto l'escussione di undici testimoni e di numerosi imputati di reato connesso.

La difesa del Perrone ha chiesto l'esame di settanta testimoni, tra i quali quindici magistrati del tribunale di Foggia o che in detto tribunale avevano in passato prestato servizio. I rinvii sono stati resi inevitabili dall'assenza del pubblico ministero, dall'astensione degli avvocati dalle udienze e, per due volte, dall'assenza di uno dei componenti il collegio giudicante, la dottoressa Polemio, ed entrambe le volte in concomitanza dell'assenza del testimone che avrebbe dovuto deporre.

Come ho detto, il processo fu rinviato per quattro volte per l'assenza del pubblico ministero dottor Emiliano.

All'udienza del 24 novembre 1997 il processo fu peraltro rinviato sia per l'assenza del dottor Emiliano sia per l'astensione dalle udienze degli avvocati di Foggia. In tale circostanza l'assenza del pubblico ministero non fu quindi determinante.

La stessa sezione ha contestualmente in corso di trattazione dibattimentale numerosi altri processi di rilevante difficoltà. Il presidente del tribunale ha precisato che non è oggettivamente possibile fare più di tre udienze settimanali che, peraltro, terminano quasi sempre a tarda ora. Allo stato non si possono, quindi, muovere addebiti ai magistrati per i tempi del processo.

Per quanto riguarda i sospetti dell'interrogante sulla possibilità che i magistrati siano stati condizionati, in qualche modo, dalla natura della vicenda, si osserva che l'istanza di rimessione del processo ad altro giudice fu rigettata dalla Suprema corte. Dalla motivazione della sentenza della Corte di cassazione emerge, tra l'altro, che la richiesta dell'avvocato Perrone era basata principalmente sulla circostanza che, dovendosi celebrare un processo a carico di un avvocato esercente da diversi anni la sua professione dinanzi al medesimo tribunale chiamato a giudicarlo, sarebbe stata in qualche modo coinvolta nello svolgimento del processo l'attività giurisdizionale di quei magistrati, in passato o ancora addetti al suddetto tribunale, che per ragioni di servizio avevano avuto rapporti con l'imputato.

Spiega la suprema Corte che ciò avrebbe potuto essere rilevante nei limiti in cui avessero fatto parte del collegio giudicante magistrati che, o per ragioni del loro ufficio o per altri motivi, avessero avuto un qualche ruolo nelle vicende oggetto del processo, mentre non era ipotizzabile, in maniera generalizzata e astratta, che tutti i magistrati in servizio presso il tribunale di Foggia potessero essere interessati alle suddette vicende. Ciò a meno che non si volesse sottintendere, come testualmente si legge, «una sorta di preventivo sospetto generalizzato di non imparzialità anche nei riguardi dei giudici che pure non hanno mai avuto a che fare con le vicende riguardanti il processo, sol perché prestano servizio presso il tribunale di Foggia».

L'argomento, anche tenendo conto del tema specifico sul quale la Suprema corte era chiamata a decidere, è indubbiamente

significativo dell'infondatezza, fino a prova contraria, dei predetti sospetti.

Nell'atto ispettivo si lesse la celerità con la quale fu adottato dal presidente Bortone il provvedimento di sequestro dei beni, sottolineando che il relativo incartamento era voluminosissimo e una lettura, neppure attenta, avrebbe dovuto comportare non meno di una settimana.

Sul punto deve rilevarsi che l'articolo 2-bis, comma 5, della legge n. 575 del 1965 stabilisce che il presidente del tribunale deve provvedere con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Si tratta di un provvedimento cautelare che perde efficacia se non convalidato poi dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta.

Il tribunale, come ricordato, convalidò il sequestro nei termini prescritti.

La legge ha voluto prevedere uno strumento per bloccare in tempi rapidissimi la disponibilità dei beni che si presumono frutto di attività illecite per evitare che l'interessato possa disfarsene, avuta notizia della procedura promossa, salva poi la convalida in tempi più ragionevoli.

Va peraltro osservato che il provvedimento del presidente Bortone è ampiamente e dettagliatamente motivato sia in diritto che in fatto, in particolare con riguardo al pericolo di dispersione dei beni.

Con ordinanza in data 13 marzo 1997 il tribunale rigettò poi la richiesta di confisca dei beni, come si è detto, disponendone il dissequestro. Dalla motivazione di tale provvedimento emerge che il tribunale dispose d'ufficio una perizia sulle attività e sui beni dell'avvocato Perrone.

L'esito di tali accertamenti fu ritenuto dal tribunale non sufficiente per affermare una sperequazione fra i redditi del proposto ed investimenti e spese dallo stesso sostenuti e per dimostrare che i beni posseduti potessero essere il frutto di attività illecite. Sulla base di queste ed altre valutazioni fu assunto il predetto provvedimento favorevole all'interessato.

Il provvedimento con il quale è stata applicata la misura di prevenzione perso-

nale è ampiamente e dettagliatamente motivato. I giudici hanno spiegato nella motivazione del provvedimento, con precisi riferimenti anche alla giurisprudenza della suprema Corte, i principi giuridici che sottendono all'applicazione di tale misura, la profonda differenza che vi è tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, la natura tipicamente inquisitoria di quest'ultimo, l'autonomia dei due procedimenti e l'autonomia tra il procedimento per l'applicazione della misura patrimoniale rispetto a quello per l'applicazione della misura di prevenzione personale.

In particolare, è stato evidenziato che la giurisprudenza della suprema Corte ha più volte ribadito che il «giudizio di pericolosità è a carattere essenzialmente sintomatico e può essere fondato anche su semplici indizi, desumibili dai procedimenti penali, anche se non definiti, dai precedenti penali e giudiziari e dalle informazioni degli organi di polizia».

La corte d'appello ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare dei difensori del Perrone che hanno eccepito l'inammissibilità della proposta di applicazione della misura di prevenzione per incompetenza funzionale dell'organo proponente.

La corte ha ricordato che l'articolo 2 della legge n. 575 del 31 maggio 1965 stabilisce espressamente che, nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 — ossia nei confronti delle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso —, le misure di prevenzione possono essere proposte «dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore». La norma — è stato sottolineato — non prevede il direttore della direzione investigativa antimafia quale organo legittimato a proporre al giudice competente l'applicazione di una misura di prevenzione.

La corte ha ricordato, quindi, che, fino al 31 dicembre 1992, era competente a chiedere l'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose an-

che l'alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Invero, la legge stabilì — osserva la corte — che, a decorrere dal giorno successivo alla cessazione delle funzioni, la competenza attribuita all'alto commissario passasse « al ministro dell'interno, con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del direttore della direzione nazionale antimafia nonché nei confronti di altri organi e uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità ».

Ciò premesso, la corte ha ritenuto, tuttavia, che le funzioni dell'alto commissario, attribuite dal 1° gennaio 1993 al ministro dell'interno e delegabili ad altri organi, fossero solo quelle di carattere amministrativo e non anche quella di proporre l'applicazione di una misura di prevenzione. Ha ritenuto, quindi, che fossero illegittimi i decreti, in data 23 dicembre 1992 e 30 novembre 1993, con i quali il ministro dell'interno ha delegato al direttore della direzione investigativa antimafia il potere di avanzare proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione, per violazione di legge, in quanto il ministro dell'interno, ad avviso della corte, non ha tale potere e non può, quindi, delegarlo ad altri. Conseguentemente, ha disapplicato i predetti decreti ministeriali, pervenendo alla decisione di nullità del decreto applicativo della misura di prevenzione.

In questo contesto non vi è spazio per un intervento del Governo. Più volte è stata sottolineata, in modo netto, da parte del Governo la necessità di rispettare i diversi ambiti di competenze istituzionali tra i poteri dello Stato ed è stato ricordato che nel nostro ordinamento costituzionale i magistrati sono soggetti solo alla legge. Nel rispetto di tali principi, è stato ripetutamente affermato che i provvedimenti giurisdizionali non devono essere oggetto di sindacato da parte del Governo. Contro i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, compresi i provvedimenti relativi alle misure di prevenzione, sono esperibili i

rimedi previsti dall'ordinamento. A tali rimedi l'avvocato Perrone, tramite i suoi difensori, ha fatto ricorso, con esito, fino ad ora favorevole.

Appare di tutta evidenza che non è in sede parlamentare che si può discutere della correttezza di atti giurisdizionali, che peraltro, come nel caso in esame, pongono delicatissime questioni giuridiche, ancora *sub iudice*.

In sede amministrativa i provvedimenti giurisdizionali sono sindacabili sotto il profilo disciplinare quando si tratta di atti abnormi, emessi in palese violazione di legge, per il perseguimento di fini non di giustizia.

Tutti i provvedimenti di cui si è detto sono ampiamente e dettagliatamente motivati e risultano assunti nel rigoroso rispetto delle norme procedurali. Alla loro motivazione si è ritenuto opportuno fare riferimento, anche se necessariamente non ricorrono i presupposti per l'esercizio del sindacato amministrativo.

Costituirebbe dunque una gravissima violazione del principio di autonomia della magistratura esprimere da parte del Governo, mentre peraltro è ancora in corso il processo ed è pendente dinanzi alla Corte di cassazione il ricorso relativo all'applicazione della misura di prevenzione, valutazioni attinenti al merito di questa delicata vicenda.

Consentitemi un'ultima considerazione. Il Governo ha ripetutamente ribadito più volte in sede parlamentare, rispondendo anche ad atti ispettivi, l'esigenza del rispetto da parte del potere politico dell'autonomia della magistratura.

La vicenda che gli interroganti hanno portato all'attenzione del Parlamento costituisce però oggettivamente un ulteriore esempio, tra i tanti che continuamente vengono in evidenza, dei tempi lunghi della giustizia.

Com'è noto il Governo è impegnato nel dare attuazione ad importanti riforme che dovrebbero contribuire in modo significativo a risolvere anche questo decisivo problema.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancuso ha facoltà di replicare per dichiarare se sia soddisfatto della risposta del Governo.

FILIPPO MANCUSO. No, signor Presidente e gentile signora; mi si può semplicemente chiedere se sono soddisfatto della lezione che così, *en passant*, il Governo ha ritenuto di impartirci, peraltro incorrendo in più di un errore. Però faccio tesoro del buon intendimento di ammaestrare la Camera circa i principi giuridici, e di questo mi dichiaro soddisfattissimo.

Io non conosco l'avvocato Perrone ma poiché nel primo caso — quello di Pivetti — abbiamo parlato degli aguzzini, per completezza di panorama, parliamo qui di una vittima maciullata nella ingiustizia, non nell'osservanza delle leggi, maciullata umanamente, professionalmente, socialmente.

A me spiace che questo sia accaduto ad opera di un ufficio giudiziario che professionalmente ho conosciuto assai da vicino, avendo motivi di stimarne molti dei componenti.

Nel caso dell'avvocato Perrone, non è un problema di equilibrio nell'interpretazione della fattispecie e delle norme; è un caso di soppressione deliberata e settaria della libertà di un cittadino. Che vale dire, signora, che i provvedimenti di questo genere hanno un termine perentorio di validità, se in questo caso il provvedimento — che poi avrebbe avuto sorte fortunata per il destinatario in sede di impugnazione — è stato adottato non nei cinque giorni massimi previsti dalla legge, ma in due soli giorni, quanti cioè, senza pregiudizio della perentorietà di quel termine, non sarebbero stati a nessuno sufficienti per esaminare un caso così complesso, composto di decine, centinaia di pagine intricatissime? Non vale, quindi, né in questo caso — mi permetta di ricambiare la cortesia dell'ammonimento — né in altri l'invocazione astratta del contenuto della norma, se poi questa invocazione serve a giustificare la frode consumata a carico di essa.

L'avvocato Perrone — che, ripeto, non conosco, né mi ha mai chiamato, ma che ha suscitato la mia commozione attraverso quanto riferito dalla stampa — è una vittima, non del sistema legale, bensì della impostura illegalitaria che, per superficialità, intento politico e persecuzione umana viene adottata come sistema talvolta a favore — nel caso del magistrato Marco Pivetti — ma soprattutto contro la libertà dei cittadini e la loro dignità.

Signor sottosegretario, il fatto stesso che il provvedimento sia stato annullato per inesistenza dei presupposti legali della competenza, ci porta alla seguente conclusione: il provvedimento sarà pur stato motivato, ma vi è il particolare, non trascurabile, che fu incompetentemente dato. Questa è inosservanza delle leggi! Non sarebbe, questo, motivo per cui, proprio in applicazione della più importante delle norme che il sottosegretario non ha nemmeno citato — l'articolo 107 della Costituzione —, anche in pendenza del gravame in cassazione, il ministro sarebbe dovuto intervenire con una propria ispezione? O questa paura dell'ispezione vi fa tremare al punto da scandalizzare la nazione?

Questo è un caso in cui un ministro responsabile, che avesse in sé il valore della propria funzione, dovrebbe intervenire. Oppure, ciò non accade perché l'avvocato Perrone non vi è compagno politico? Questa, infatti, sembra essere sempre la direttiva del Ministero di grazia e giustizia: la politicizzazione del fare e la politicizzazione del non fare. Vergogna (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*)!

**(Inquadramento degli educatori  
e degli assistenti sociali)**

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione Cento n. 3-02168 (*vedi l'allegato A — Interrogazioni sezione 3*).

Il sottosegretario di Stato per la giustizia ha facoltà di rispondere.

MARETTA SCOCA, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente,

l'introduzione dell'articolo 41 nella legge n. 499 del 1997 ha costituito un'innovazione la cui portata non è sfuggita sin da subito all'amministrazione, tanto per i riflessi sul personale, quanto per i riflessi che ne potranno conseguire in un assetto organizzativo quale quello dipartimentale che, per i suoi fini istituzionali, va considerato complesso.

La formulazione del dettato normativo — ed in particolare il comma 4 — è tale da aver ingenerato per un verso notevoli aspettative in tutto il personale transitato dalla settima qualifica per effetto dell'articolo 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980 n. 312, a prescindere dal profilo professionale di appartenenza; per un altro verso, la formulazione è tale da aver ingenerato incertezze sulle esatte modalità applicative.

Tale straordinaria difficoltà di lettura e di interpretazione ha richiesto — non con intento defatigante — di sottoporre una serie di quesiti al dipartimento della funzione pubblica tendenti, in particolare, all'esatta individuazione del personale destinatario dei benefici giuridico-economici disposti dalla normativa sopra richiamata.

La risposta chiarificatrice della funzione pubblica, pervenuta nel corrente mese, ha consentito al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di procedere ad un'attenta verifica delle singole posizioni rivestite dai destinatari dell'articolo 41 citato, per l'adozione dei relativi provvedimenti individuali di inquadramento. Sinora, sono stati predisposti oltre seicento provvedimenti di attribuzione del trattamento economico previsto dall'articolo 4-bis della legge n. 436 del 1987, a favore del personale contemplato dall'articolo 41, comma 4, della legge n. 449 del 1997.

Tali provvedimenti sono stati trasmessi alle competenti direzioni provinciali del tesoro, per la corresponsione del nuovo trattamento economico agli aventi diritto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cento ha facoltà di replicare.

**PIER PAOLO CENTO.** Signor Presidente, fortunatamente, come mi risultava

dalle verifiche con le organizzazioni sindacali e con il personale dell'amministrazione penitenziaria che ha sollecitato la mia interrogazione, sembra che un problema rilevante per la funzionalità complessiva della nostra amministrazione penitenziaria sia stato in parte risolto con i pareri della funzione pubblica e con il recepimento di parte di tali pareri e la relativa concretizzazione con i circa seicento provvedimenti assunti in applicazione dell'articolo 41 della legge n. 449 del 1997.

È un fatto positivo, ma non posso non sottolineare il grave ritardo: è vero quanto diceva il sottosegretario, che la novità posta dall'articolo 41 e dalla sua applicazione ha richiesto, oggettivamente, tempi di elaborazione e di interpretazione; è però altrettanto vero che questa legge è stata approvata nel 1997 ed oggi siamo nel giugno 1999. Se l'amministrazione pubblica in generale — e segnatamente in un settore così delicato come l'amministrazione penitenziaria — impiega quasi due anni per interpretare una norma sulla quale il Governo aveva espresso parere favorevole in sede di esame in Commissione e nelle Assemblee parlamentari, viene a mancare la certezza che ad un atto legislativo del Parlamento seguano poi le conseguenti decisioni di chi ha l'onere e la responsabilità di applicarlo.

Mi risulta che permane ancora una zona d'ombra, una zona grigia di interpretazione dell'articolo 41 della legge n. 449 del 1997; colgo l'occasione per sollecitare il Governo — e particolarmente il Ministero di grazia e giustizia — a far sì che, per la parte ancora non completamente chiarita in questo scambio di interpretazioni tra la funzione pubblica ed il Ministero, si giunga ad una rapida definizione del contenzioso esistente.

Credo si debba compiere una scelta che valorizzi il personale civile. Certo, il personale della polizia penitenziaria svolge un ruolo importante ed abbiamo avuto ritardi nell'applicazione della riforma del 1990, ma vi è tutto un vasto mondo di educatori e di assistenti sociali che svolgono una funzione fondamentale

per rendere operativa la norma costituzionale che concepisce l'espiazione della pena anche detentiva come strumento di rieducazione e di reinserimento del detenuto nel contesto civile.

Si tratta, dunque, di un settore importante. Alcuni segnali della nuova gestione del ministro Diliberto non ci convincono: qualche polemica c'è stata anche sui giornali ed io non voglio entrare nel merito del modo in cui si è provveduto al cambio di guardia della direzione del DAP, né voglio parlare dell'ipotesi di istituire una superstruttura che qualcuno sulla stampa ha chiamato, per semplificazione, gli 007 della polizia penitenziaria. Non mi sembra opportuno mettere in contrapposizione il ruolo della polizia penitenziaria con quello degli educatori e degli assistenti sociali, ma vorrei, anche alla luce della risposta affermativa che è stata fornita alle domande poste in questa interrogazione, chiedere al Governo una maggiore capacità di attenzione verso il mondo degli assistenti e degli educatori che svolge una funzione essenziale e costituzionalmente rilevante nel nostro sistema penitenziario per l'applicazione della sanzione penale.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Sospendo la seduta fino alle 15.

**La seduta, sospesa alle 10,40, è ripresa alle 15,05.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
CARLO GIOVANARDI

### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Cardinale, Diliberto, Evangelisti e Fabris sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentanove, come risulta

dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

### **Modifica nella composizione di gruppi parlamentari.**

PRESIDENTE. Comunico che, con lettera pervenuta in data odierna, il deputato Aldo Brancati ha comunicato di essersi dimesso dal gruppo parlamentare misto, componente socialisti democratici italiani, e di aderire al gruppo parlamentare democratici di sinistra-l'Ulivo.

La presidenza di questo gruppo ha, a sua volta, comunicato di aver accolto tale richiesta.

### **Annunzio di petizioni.**

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza le seguenti petizioni, che saranno trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

Leonardo Farina, da Villasanta (Milano) (n. 1093), Antonietta Caroppo, da Firenze (n. 1094), Emilio Santilli, da Milano (n. 1095), Irma Domenica Callegher, da Firenze (n. 1096), Franceschina Fazio, da Arezzo (n. 1097), Werner Palla, da Caldaro (Bolzano) (n. 1098), Sergio Zaccaria e Rosaria Gasparini, da Genova (n. 1099), Maria Di Pietrantonio, da Firenze (n. 1100), chiedono la riapertura dei termini per le domande di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicità irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie o trasfusioni e altre modifiche alla normativa vigente in materia (*alla XII Commissione*);

Filippo Saltamartini, da Roma, chiede che, nell'ambito della riforma della legge n. 146 del 1990, siano previste norme per l'esercizio del diritto di sciopero da parte del personale della Polizia di Stato e per la disciplina di forme di azione e tutela dell'autonomia collettiva (*n. 1101 - alla XI Commissione*).

**Inversione dell'ordine del giorno**  
(ore 15,08).

VALDO SPINI, *Presidente della IV Commissione*. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDO SPINI, *Presidente della IV Commissione*. Signor Presidente, desidero chiedere di anticipare la discussione del punto n. 9 all'ordine del giorno che non fu possibile svolgere la scorsa settimana. Si tratta della proposta di legge Caveri, concernente il conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico.

Il relatore di questa proposta di legge deve, purtroppo, protrarre ancora la sua assenza ed io lo sostituisco in qualità di presidente della IV Commissione.

È un provvedimento che consta di un solo articolo al quale è stato presentato un solo emendamento ed il suo esame sottrarrebbe poco tempo all'Assemblea. Pertanto, chiedo l'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Seguito della discussione della proposta di legge: S. 1408 – Caveri: Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943 (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (222-B) e delle abbinare proposte di legge: Landolfi; Marinacci ed altri; Ricci ed altri; Cuscunà ed altri (1117-2777-2828-4556) (ore 15,10).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, d'iniziativa del

deputato Caveri: Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943 e delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati Landolfi; Marinacci ed altri; Ricci ed altri; Cuscunà ed altri.

Ricordo che nella seduta del 27 maggio scorso è stato rinviato l'esame dell'articolo 1.

Avverto che non saranno posti in votazione gli articoli 2 e 3, che non sono stati modificati dal Senato.

**(Ripresa esame dell'articolo 1  
– A.C. 222-B)**

PRESIDENTE. Riprendiamo all'esame dell'articolo 1, nel testo della Commissione, e dell'unico emendamento ad esso presentato. (*vedi l'allegato A – A.C. 222-B sezione 1*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il presidente della Commissione ad esprimere il parere.

VALDO SPINI, *Presidente della IV Commissione*. La Commissione invita i presentatori a ritirare l'emendamento Nardini 1.1 perché il suo contenuto è superato dal testo del provvedimento.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIOVANNI RIVERA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

TIZIANA VALPIANA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA VALPIANA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento Nardini 1.1, di cui sono cofirmataria, perché esso intendeva ribadire la necessità di conferire questo tipo di onorificenza solo agli ex combattenti che, l'8 settembre 1943,

hanno scelto di stare dalla parte giusta: non hanno, cioè, fatto parte dell'esercito della repubblica di Salò.

Questa disposizione era già contenuta nel testo del provvedimento, ma ci interessava ribadirlo per la qualifica di ex combattente che la Camera ha introdotto nuovamente nel testo. Pertanto, ritiro l'emendamento Nardini 1.1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo 1.

(È approvato).

#### **Preavviso di votazioni elettroniche**

(ore 15,15).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta avranno luogo votazioni mediante il procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

In attesa del decorso del termine regolamentare di preavviso, rinvio la votazione finale della proposta di legge n. 222-B al prosieguo della seduta.

#### **Per un richiamo al regolamento**

(ore 15,16).

PAOLO ARMAROLI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLO ARMAROLI. Presidente, ritengo che la prassi secondo la quale, quando si è in pochi, una volta che sono state « apprezzate le circostanze », si toglie la seduta, non sia del tutto aderente ai commi 2 e 3 dell'articolo 47 del nostro regolamento, il quale prevede al secondo comma che: « Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla (...) ». Il terzo comma di tale articolo prevede poi che: « La mancanza del numero legale in una seduta non

determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del comma 2 ».

Signor Presidente, c'è una prassi ormai consolidata — lo ammetto — secondo la quale « apprezzate le circostanze » il Presidente di turno toglie la seduta. A me pare tuttavia che questa prassi se, diciamo così, apprezza le circostanze, non apprezza « i circostanti », ossia coloro che sono presenti in aula.

Poiché in base ad una ormai costante interpretazione del regolamento si è presenti soltanto se si vota, ne consegue che coloro che sono presenti in aula quando vengono apprezzate le circostanze e viene tolta la seduta, non hanno la possibilità di « materializzarsi » come presenti.

Ritengo pertanto che una corretta interpretazione della norma regolamentare, nella sua lettera e nel suo spirito, debba consentire ai deputati presenti di votare, testimoniando così la loro presenza. Diversamente, signor Presidente, potremmo parlare di una dissociazione schizofrenica; infatti, coloro che sono presenti in aula ma impossibilitati a votare, risultano assenti a tutti gli effetti giuridici previsti dal regolamento. Credo che questa sia una prassi bizzarra, una distonia schizofrenica. Per tale motivo riterrei corretto che il Presidente, pur avendo apprezzate le circostanze, possa consentire a coloro che sono presenti di ufficializzare la propria presenza.

Mi fa piacere che sia proprio lei, onorevole Giovanardi, a presiedere la seduta in questo momento, perché ricorderà che giovedì scorso è mancato il numero legale intorno alle 12, e la seduta è stata ripresa dopo un'ora: alle 13. Eravamo — lo confesso — un piccolo numero, non più di trenta deputati presenti in aula ed ella, signor Presidente, secondo la formula di rito, dopo aver apprezzato la circostanze, ha tolto la seduta e ha fatto sì che i presenti diventassero dei fantasmi.

Già Eduardo De Filippo ha scritto una bellissima commedia su « Questi fantasmi »! Non vorrei che questi fantasmi rimanessero delle povere anime del pur-

gatorio. Consenta quindi che i fantasmi possano certe volte materializzarsi anche perché magari si tratta di buoni fantasmi.

**PRESIDENTE.** Onorevole Armaroli, la ringrazio per le sue osservazioni. Con riferimento a ciò che lei ha detto, ritengo che si debbano distinguere due aspetti.

Il primo attiene al cosiddetto « apprezzamento delle circostanze ». Come lei ha ben ricordato, giovedì scorso la seduta era già stata rinviata di un'ora per mancanza del numero legale al momento del voto; quando la stessa è ripresa, non erano presenti in aula più di trenta deputati. Se a quel punto avessi indetto la votazione, avrei dovuto rinviare la seduta di un'altra ora e mi sarei probabilmente trovato di fronte ad altri sette deputati, che a loro volta avrebbero rivendicato il diritto di votare e saremmo potuti andare avanti così all'infinito!

Il problema è, quindi, diverso e può essere sottoposto alla Giunta per il regolamento: è relativo alla presenza di deputati in aula — se in qualche modo si riterrà opportuno segnalare la loro presenza anche se non votano — nel momento in cui il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta rinviandola. Se, invece di apprezzare le circostanze, il Presidente di turno consentisse di rinviare la votazione di ora in ora, finché non rimanga neanche un deputato presente in aula, la Camera sarebbe permanentemente riconvocata il che, evidentemente, è impossibile.

Per consentire l'ulteriore decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15,15, è ripresa alle 15,35.**

#### **Annunzio dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.**

**PRESIDENTE.** Ricordo che nella seduta di domani, mercoledì 2 giugno 1999, alle ore 15, avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 3, del regolamento, sono stati invitati a rispondere il ministro dell'ambiente, in relazione alle situazioni di crisi ambientale, e il ministro del lavoro e della previdenza sociale, in relazione alla sicurezza sul lavoro, alla revisione del sistema pensionistico e allo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno.

I gruppi che hanno presentato interrogazioni su argomenti diversi da quelli indicati possono presentare altro quesito, rivolto ai ministri invitati a rispondere, entro le ore 17,30 di oggi.

**Si riprende la discussione della proposta di legge n. 222-B ed abbinata (ore 15,36).**

#### **(Dichiarazioni di voto finale — A.C. 222-B)**

**PRESIDENTE.** Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gnaga. Ne ha facoltà.

**SIMONE GNAGA.** Signor Presidente, rinuncio al mio intervento.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Valpiana. Ne ha facoltà.

**TIZIANA VALPIANA.** Signor Presidente, sarò brevissima perché credo che questa votazione rappresenti un atto dovuto.

Noi volevamo soltanto ribadire che il provvedimento in esame è oggi in terza lettura e che tornerà al Senato; ciò è dovuto al fatto che il Senato lo aveva emendato, estendendo il riconoscimento onorifico anche a chi, iscritto ai corsi di istruzione militare interrotti l'8 settembre 1943, aveva scelto poi di combattere nelle file della repubblica di Salò, non acquisendo, a nostro avviso, alcun titolo per essere onorato dalla Repubblica nata dalla Resistenza.

Il nostro gruppo, in Commissione ed anche oggi in Assemblea con l'emendamento che è stato poi ritirato, ha preteso di reinserire, per il conseguimento del titolo onorifico previsto, il necessario possesso della qualifica di ex combattente o di ex internato militare in campo di concentramento. Ribadiamo ancora una volta l'importanza dell'aggiunta che oggi la Camera delibererà e ci auguriamo che questa volta il Senato la vorrà mantenere.

Dichiaro, quindi, il nostro voto favorevole ricordando, però, che si tratta di un provvedimento assai tardivo, che viene approvato dopo cinquantacinque anni e la cui rapida approvazione è assolutamente necessaria se non vogliamo escludere altre persone che, a causa della brevità della vita umana, vengono superate dalla lentezza della legislazione italiana. Vorrei anche ricordare, però, che ci troviamo di fronte ad un intervento meramente onorifico, che sicuramente farà piacere agli ex combattenti che ne saranno insigniti, mentre avremmo il dovere di prevedere, per gli ex combattenti e gli ex internati che hanno sacrificato la loro giovinezza per la libertà di tutti noi e per la democrazia, anche pensioni più degne e la gratuità completa dei farmaci, spesso loro necessari per motivi di salute e di età e che, invece, sono costretti sovente ad acquistare.

Credo che, oltre ai riconoscimenti onorifici, anche riconoscimenti concreti siano loro dovuti dalla Repubblica italiana.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carlo Pace. Ne ha facoltà.

**CARLO PACE.** Signor Presidente, intervengo per sottolineare l'arretratezza di questo ramo del Parlamento, che ripropone divisioni che ritenevamo ormai superate e che nega semplicemente un riconoscimento di stati di fatto. Nel rendere onore a chi, sotto qualunque forma, ha ritenuto di servire il proprio paese, credo che il Senato abbia dimostrato una capacità di gran lunga maggiore di vedere le cose con il giusto distacco, senza

riproporre divisioni che ormai — lo ripeto — sono superate, improponibili e prive di significato. Ahimè, quando ci si trova di fronte a parti politiche che non intendono riconoscere neppure i tragici errori che fino ad avant'ieri hanno commesso, tutto è possibile.

Mi auguro che l'ulteriore esame del Senato del provvedimento veda l'altro ramo del Parlamento riconfermare la posizione precedentemente assunta. In ogni caso, in queste condizioni personalmente non me la sento di votare a favore di un provvedimento che invece di favorire l'unità nazionale, porta divisione e ci fa fare un passo indietro (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale e del deputato Colletti*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marinacci. Ne ha facoltà.

**NICANDRO MARINACCI.** Signor Presidente, signori colleghi, signori del Governo, giunge oggi in quest'aula un provvedimento che ho sostenuto fortemente, affinché venisse dato un riconoscimento a quei cosiddetti ragazzi che hanno veramente — senza alcuna colpa — soltanto obbedito a degli ordini.

Perché mi sono fatto promotore anche di questo provvedimento e perché mi sono impegnato a portarlo avanti per tre anni? Non certo per favorire divisioni o cose di questo genere, ma perché quella gente lo ha chiesto insistentemente, superando qualsiasi tipo di barriera ideologica. Ricordo che tale richiesta venne rivolta prima ad alcuni deputati democristiani, tra i quali l'onorevole De Mita che poi se ne dimenticò quando divenne parlamentare e, poi, al Presidente del Consiglio, che era sempre l'onorevole De Mita, il quale spesso dà delle assicurazioni ma poche volte le mantiene. Aggiungo che, quando qualche volta mantiene gli impegni presi, ha la memoria talmente corta che non ricorda a chi lo aveva detto, o se lo conosce bene o male.

Quindi chiedo solo questo, come atto di coscienza, di libertà e di eguaglianza.

Chiedo ai tanti deputati che hanno promesso a quella gente il riconoscimento di un diritto, che poi non prevede alcun compenso, di rendersi utili e di non limitarsi a dire solo sulle piazze che non conoscono le persone, che non conoscono questi sottotenenti. Mi rivolgo ai deputati che in quest'aula vengono a fare il proprio dovere e li invito almeno a votare a favore della proposta di legge in esame.

Mi dispiace che sia assente l'onorevole De Mita — mi dispiace perché abitualmente non parlo mai delle persone assenti — ma in ogni caso riprenderemo tale argomento ogni qualvolta verrà in aula per fargli comprendere che non si può dire « a », da un lato, « b » dall'altro e « c » da un altro lato ancora (*Applausi dei deputati del gruppo misto-CCD*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

**(Coordinamento — A.C. 222-B)**

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**(Votazione finale e approvazione  
— A.C. 222-B)**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 222-B, testé esaminata.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(S. 1408. — Caveri: « *Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sottotenente interrotti l'8 settembre 1943* » (approvata dalla Camera e modificata dal Senato) (222-B):

Presenti .....	321
Votanti .....	315
Astenuti .....	6
Maggioranza .....	158
Hanno votato sì .....	279
Hanno votato no ..	36).

Sono così assorbite le proposte di legge nn. 1117, 2777, 2828 e 4556.

ANTONIO SODA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, volevo segnalarle il mancato funzionamento del mio dispositivo di voto e che intendevo esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Soda.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione (6011) (ore 15,45).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, recante proroga di termini in materia di acque di balneazione.

Ricordo che nella seduta del 28 maggio scorso si è svolta la discussione sulle linee generali ed ha replicato il rappresentante del Governo, avendovi il relatore rinunciato.

**(Esame degli articoli - A.C. 6011)**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione, identico a quello del Governo, del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127 (vedi l'allegato A - A.C. 6011 sezione 1).

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti all'articolo 1 del decreto-legge (vedi l'allegato A - A.C. 6011 sezione 2).

Avverto inoltre che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Do lettura del parere espresso dalla V Commissione (Bilancio):

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli del disegno di legge, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

**LUIGI OCCHIONERO**, *Relatore per l'VIII Commissione*. La Commissione invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Turrone 1.1 e 1.2, tenuto conto anche che è stato emanato un decreto legislativo da parte del Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 91/271 e 91/676 e che contempla sostanzialmente la motivazione degli emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

**MONICA BETTONI BRANDANI**, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Galletti, insiste per la votazione degli emendamenti Turrone 1.1 e 1.2 di cui è cofirmatario ?

**PAOLO GALLETTI**. Sì, signor Presidente e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**PAOLO GALLETTI**. Signor Presidente, intervengo anche a nome della collega Procacci, anch'essa cofirmataria degli emendamenti. Annuncio che noi non ritireremo gli emendamenti presentati perché questa sedicesima proroga dei termini in materia di acque di balneazione (sono sedici anni che ripetiamo questa proroga) dimostra una inerzia strutturale rispetto al risanamento del mare Adriatico, e quindi dei bacini fluviali, nonché dei sistemi depurativi delle grandi aree urbane a cominciare da Milano che non è ancora dotata di depuratore che non è più accettabile. Ben venga il decreto del Governo, ma ciò non toglie che questo libero Parlamento e questa Assemblea possa votare liberamente emendamenti che vanno nella stessa direzione. Non vedo dunque perché, se questi emendamenti vanno nella stessa direzione del decreto del Governo si esprima un parere negativo. Evidentemente non siamo stati chiari o non ci siamo capiti bene. Noi manteniamo quindi gli emendamenti.

Innanzitutto, i due emendamenti prevedono intanto una deroga limitata al 31 ottobre 1999 che riguarda i parametri dell'ossigeno disciolto nell'acqua. Di per sé questi parametri non sarebbero significativi dal punto di vista sanitario, ma sono la spia del processo della cosiddetta eutrofizzazione (sarebbe meglio dire ipertrofia) cioè di un cattivo nutrimento del mare Adriatico e di uno stato patologico cronico del nostro mare. Anche dal punto di vista della salute dei bagnanti non sono da escludersi le allergie, le dermatiti da contatto, e amenità simili in una situazione di mare ipertrofico. Al di là di questo, è evidente che questa spia dello stato di malattia del nostro mare e quindi di una malattia generalizzata dei sistemi fluviali - in maniera particolare della pianura padana, ma non solo - è uno stato cronico al quale va posto rimedio in

termini molto più decisivi di quelli finora effettuati. Noi prevediamo quindi una delega limitata e l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle città con popolazione superiore a centomila abitanti che non abbiano a tutt'oggi impianti di depurazione previsti peraltro da leggi di venti anni fa.

In una recente indagine del nucleo ecologico dei carabinieri si è scoperto che l'80 per cento dei depuratori sono stati progettati male oppure non funzionano. Alcune grandi città, come Milano, sono ancora prive di depuratori.

Il secondo emendamento riguarda la città di Milano, che contribuisce per il 30 per cento all'inquinamento del Po e dell'Adriatico, e la nomina di un commissario *ad acta* perché sia realizzato il funzionamento degli impianti di depurazione di Milano.

Si tratta di due emendamenti più che ragionevoli di fronte ad una situazione insostenibile! Non si può invocare in questo caso né il federalismo né i poteri locali, perché di fronte alle inadempienze che riguardano la salute pubblica di tutto il popolo italiano e non solo degli abitanti di questi comuni è doveroso un intervento decisivo a livello nazionale per far rispettare le leggi.

Invito dunque i colleghi a votare a favore, perché il problema dell'inquinamento del mare Adriatico non è assolutamente risolto. Se l'inquinamento non si manifesta in forme acute è dovuto a fenomeni meteo-climatici, alla fortuna di una combinazione di maree e di venti che fanno sì che questi fenomeni si verificano all'inizio della stagione turistica o alla fine, quando non fanno scandalo perché magari non vi è lo spiaggiamento di pesci morti per anossia.

È evidente, però, che il mare è ancora strutturalmente inquinato, perché riceve apporti di nutrienti dagli scarichi civili e industriali, dai concimi agricoli, dagli allevamenti. Non possiamo, quindi, prevedere ogni anno questa proroga, come avviene da sedici anni, senza verificare l'efficacia delle politiche strutturali in questo settore e dobbiamo affrontare con

maggiore determinazione politiche incisive, anche in sostituzione delle inadempienze degli enti locali (*Applausi dei deputati del gruppo misto-verdi-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sospiro. Ne ha facoltà.

**NINO SOSPIRO.** Signor Presidente, quanto all'emendamento Turroni 1.1, nonché al successivo emendamento Turroni 1.2, è nostro convincimento che le relative questioni debbano essere senz'altro affrontate con urgenza e grande decisione, ma che al tempo stesso non si possa pretendere di risolvere il problema attraverso i due emendamenti presentati. Essi, peraltro, sono necessariamente limitati ed inducono quindi, a nostro giudizio, alcuni dubbi: per esempio, l'emendamento Turroni 1.1 fa riferimento all'assunzione di poteri sostitutivi nei confronti di quelle città con popolazione superiore a 100 mila abitanti che risultino prive di impianti di depurazione, o qualora questi, pur essendovi, risultino essere mal funzionanti o affatto funzionanti. Vorrei dire subito: come si fa a stabilire che si debba intervenire soltanto in città con popolazione superiore a 100 mila abitanti, quando sappiamo benissimo (è un dato di fatto acquisito) che moltissime città rivierasche, nel periodo del turismo balneare, triplicano o quadruplicano le presenze? Qualora l'emendamento fosse approvato, escluderemmo, per ipotesi, una città con 60-70 mila residenti, che però, nel periodo estivo, registra la presenza di 150-200 mila persone: non che il concetto sia errato, ma a mio avviso la soluzione deve essere più ragionata.

Per quanto riguarda l'emendamento Turroni 1.2, vorrei svolgere una semplice riflessione tra le altre che possono essere sollecitate dal contenuto dell'emendamento medesimo. Nello stesso si fa riferimento alla nomina di un commissario *ad acta* per la città di Milano e non si capisce perché questa figura debba essere nominata soltanto per questa città: si può sostenere che non è l'ultima città d'Italia,